



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n° del

INDICE

Capo I - PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Finalita')

Art. 3 (Destinazione dei beni)

Art. 4 (Albo speciale)

Capo II - UTILIZZO ISTITUZIONALE E UTILIZZO ABITATIVO

Art. 5 (Utilizzo istituzionale)

Art. 6 (Utilizzo abitativo)

Capo III - UTILIZZO PER FINALITA' SOCIALI

Art. 7 (Fini sociali)

Art. 8 (Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente)

Art. 9 (Soggetti beneficiari)

Art. 10 (Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione)

Art. 11 (Obblighi del concessionario)

Art. 12 (Durata della concessione e rinnovo)

Art. 13 (Cessione del bene e del contratto)

Art. 14 (Controlli)

Art. 15 (Potere sanzionatorio)

Capo IV - UTILIZZO PER FINALITA' LUCRATIVE

Art. 16 (Concessioni a titolo oneroso)

Art. 17 (Determinazione del canone)

Art. 18 (Modalità di assegnazione)

Art. 19 (Requisiti soggettivi)

Art. 20 (Provvedimento autorizzativo e stipula del contratto)

Art. 21 (Durata)

Art. 22 (Interventi di manutenzione)

Art. 23 (Divieto di sub concessione)

Art. 24 (Inosservanza di divieti)

Capo V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 (Beni non utilizzabili)

Art. 26 (Norme transitorie)

Art. 27 (Norme finali)

Capo I

PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Gioia Tauro, in conformità alle finalità del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile come strumento di promozione della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e come intervento di sviluppo locale, in relazione alle politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, nonché alle politiche di crescita economica e di occupazione atte a combattere il disagio sociale e l'emarginazione e sostenere l'inserimento sociale e lavorativo.

Art. 2 - Finalità

1. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Gioia Tauro sono utilizzati o assegnati esclusivamente per le finalità di seguito riportate:
 - a) istituzionali, volte anche alla riduzione dei fitti passivi ed allo svolgimento di attività proprie che necessitano di una maggiore vicinanza con la cittadinanza;
 - b) sociali, come strumento di sviluppo e riscatto del territorio. L'affidamento del bene confiscato è finalizzato alla realizzazione di attività sociali a favore del territorio per promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di offrire opportunità di sviluppo economico e culturale, di superare condizioni di disagio sociale e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la comunità;
 - c) economiche, nel caso di beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica, con obbligo di reimpiego dei relativi proventi per finalità sociali.
2. Le aree di intervento sub b), come individuate dall'ANSBC, si articolano in:
 - Area sociale in senso stretto: famiglia; prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, bisogno o disagio individuale e familiare; educazione, istruzione e lotta alla dispersione scolastica; co-housing; prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa; assistenza agli anziani; accoglienza e sostegno all'integrazione della popolazione immigrata;
 - Area salute e prevenzione: salute e medicina preventiva e riabilitativa; counseling psicologico; sport; agricoltura sociale e green economy; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; tutela degli animali;
 - Area occupazione e ricerca: inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; formazione professionale e long life learning; ricerca scientifica e tecnologica di particolare interesse sociale; protezione e qualità ambientale;

- Area cultura: attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; progetti della memoria;

2. Area sicurezza e legalità: prevenzione delle devianze, delle tossicodipendenze e delle ludopatie e relative azioni di recupero; interventi a favore delle donne, dei minori e di chiunque sia vittima di violenza o discriminazione; laboratori di costruzione della cultura della legalità e della nonviolenza; Protezione Civile.

Art. 3 - Destinazione dei beni

1. Il Comune di Gioia Tauro, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conforma la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e pari trattamento tra privati.

2. La Giunta comunale emana annualmente un atto di indirizzo con il quale sono stabilite le linee guida dell'Amministrazione in ordine alla destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune. Con la predetta deliberazione, ovvero con specifica deliberazione in relazione al singolo bene, sono individuati in concreto gli obiettivi di interesse pubblico che il Comune intende perseguire con l'impiego dei singoli beni confiscati, scegliendo gli obiettivi compatibili in conformità alla destinazione prevista nel decreto di assegnazione e nel rispetto di eventuali prescrizioni ivi indicate.

3. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, prioritariamente sono concessi a titolo gratuito, sulla base di apposita convenzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 159/2011, e s.m.i..

4. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata destinati, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, ad uso abitativo, saranno gestiti secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale per l'emergenza abitativa.

5. I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per finalità sociali, né per emergenza abitativa (solo nei casi previsti), verranno utilizzati per finalità di lucro e i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

6. Il Comune provvede tempestivamente all'attivazione delle procedure previste dal presente regolamento per l'utilizzo dei nuovi immobili assegnati dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (di seguito "Agenzia") e per quelli resisi disponibili per scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.

Art. 4 - Albo speciale

1. E' istituito un "albo speciale" di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Gioia Tauro.

2. Nell'albo, attraverso l'utilizzo di apposite schede, devono essere catalogati tutti i beni con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, e devono essere evidenziati i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni.

3. In caso di assegnazione a terzi del bene nell'albo speciale, devono essere inseriti anche i dati identificativi del concessionario, la tipologia dell'attività svolta, nonché gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
4. L'albo è aggiornato annualmente e, comunque, ogni qual volta intervengano delle modifiche significative; è pubblicato all'Albo pretorio *on line* e, permanentemente, nel sito *web* istituzionale dell'Ente in un'apposita sezione, dedicata ai beni confiscati, collocata nella *home page*.
5. Il Responsabile *pro tempore* del Settore cui è incardinato il Servizio è responsabile della tenuta dell'albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.
6. L'istituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'albo di cui al presente articolo assolve agli obblighi di cui all'art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 159/2011, e s.m.i..
7. In fase di prima applicazione, qualora non già esistente, l'albo dovrà essere compilato e pubblicato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

UTILIZZO ISTITUZIONALE E UTILIZZO ABITATIVO

Art. 5 - Utilizzo istituzionale

1. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune, con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, possono essere destinati ad uso istituzionale, come sede dei diversi uffici comunali, ovvero per lo svolgimento delle attività istituzionali perseguite dagli Uffici medesimi in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.
2. Indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere nel bene assegnato, il Settore che gestisce direttamente il bene dovrà apporre nel medesimo bene una targa di dimensioni non inferiore a cm. 30 x cm. 60, di colore bianco con scritta rossa, sulla quale, oltre allo stemma del Comune (posto in alto al centro), dovrà essere contenuta anche la seguente dicitura: "*Bene confiscato alla criminalità organizzata - Comune di Gioia Tauro*".
3. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come qualsivoglia altro onere e adempimento, relativi ai beni destinati ad usi istituzionali compete direttamente al Comune, che vi provvede per il tramite degli Uffici volta per volta competenti.

Art. 6 - Utilizzo abitativo

1. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune, con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, potranno essere destinati ad uso abitativo soltanto in caso di sussistenza di situazioni di emergenza abitativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e, comunque, in conformità alla destinazione fissata nel decreto di assegnazione da parte dell'Agenzia.

2. Gli immobili destinati ad uso abitativo verranno consegnati al pertinente Settore, muniti di certificato di abitabilità, e saranno gestiti secondo quanto previsto dal relativo regolamento per l'emergenza abitativa.

CAPO III

UTILIZZO PER FINALITA' SOCIALI

Art. 7 - Fini sociali

1. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune, con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, possono essere destinati ad attività al servizio del territorio, al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione.
2. I beni non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di associazioni, enti e cooperative sociali, dovendosi in essi altresì svolgere una attività a servizio del territorio.

Art. 8 - Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

1. I beni immobili destinati a finalità sociali sono concessi, con provvedimento del Responsabile *pro tempore* del Settore cui è incardinato il Servizio, previa procedura ad evidenza pubblica, mediante apposito avviso redatto secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. La concessione in uso a terzi dei beni, da parte del Responsabile competente, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
3. I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato-contratto, sottoscritto dal terzo e dal suddetto Responsabile, che sarà stipulato dopo l'adozione dell'atto di concessione.
4. Il contratto prevederà, oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla corretta utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso e le modalità del rinnovo.
5. I beni verranno concessi in uso a titolo gratuito per l'intera durata della concessione.

Art. 9 - Soggetti beneficiari

1. I beni immobili destinati a fini sociali sono concessi, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità - anche giovanili, ad enti - anche enti pubblici non economici, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e s.m.i., a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e s.m.i., o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di

tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e s.m.i., nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i., e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti, che manifestano il proprio interesse, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. Non possono concorrere alla concessione di beni confiscati quegli organismi dei quali facciano parte amministratori e/o dipendenti comunali che vi svolgano funzioni direttive, ovvero le abbiano svolte nel biennio precedente, né quegli organismi i cui soci versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

Art. 10 - Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione

1. Il Responsabile *pro tempore* del Settore cui è incardinato il Servizio, ai fini della concessione del bene, dovrà rendere pubblica la volontà del Comune di concedere a terzi i beni immobili da destinare a finalità sociali mediante apposito avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

2. L'avviso è affisso all'Albo pretorio *on line* del Comune per almeno 30 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione copia dell'avviso è inviato all'Agenzia ed al Prefetto di Reggio Calabria.

3. Ai fini della scelta del terzo concessionario, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa svolta dalla Commissione di gara appositamente costituita, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento e allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità del D.Lgs. 159/2011. Inoltre, nell'assegnazione del bene saranno valutati l'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene in relazione all'ultimo triennio, nonché la struttura organizzativa del richiedente medesimo.

4. La domanda per il rilascio della concessione dovrà essere redatta secondo le modalità previste dall'apposito avviso, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

5. Alla domanda dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per poter ricevere in concessione il bene, anche quelli previsti nell'avviso pubblico.

6. Il Responsabile, preso atto dell'esito della gara, individuerà, con apposita determinazione, il concessionario, per l'adozione del provvedimento di concessione e la successiva sottoscrizione del capitolato-contratto, che comunque dovranno essere preceduti dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine al soggetto richiedente, ai sensi della normativa vigente, ed alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso soggetto intende impiegare, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività previste nel bando.

Qualora la gara andrà deserta, l'amministrazione potrà concedere direttamente il bene oggetto del bando, a chi ne faccia regolare richiesta, fermo restando il possesso di tutti i requisiti contenuti nel detto bando.

7. Tutte le spese e gli oneri contrattuali, se previsti per legge, sono a carico del soggetto concessionario.

8. Perfezionata la concessione, il Responsabile ne darà notizia all’Agenzia, al Prefetto ed ai Responsabili territoriali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

9. Ove sia possibile, in ragione della conformazione strutturale e funzionale del bene, e sia rispondente all’interesse pubblico in concreto perseguito con la concessione, è consentita la concessione in uso plurimo di un medesimo bene da parte di più soggetti sempre selezionati con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 11 - Obblighi del concessionario

1. Il contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l’obbligo dell’utilizzo e dell’eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell’Ente e, in particolare, la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l’obbligo di tenere costantemente informato l’Ente concedente dell’attività svolta;
- c) l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull’immobile - compresi quelli derivanti da atti vandalici – e per responsabilità civile; nonché l’obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura dell’integrità del bene;
- d) l’obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l’obbligo di rispettare le norme vigenti nel tempo in materia di sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, e s.m.i.), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.), nonché le norme in materie di assistenza e previdenza sul lavoro;
- f) l’obbligo di informare immediatamente l’ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l’obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, se prevista nell’avviso, la cui esecuzione è comunque subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) l’onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j) l’obbligo di trasmettere annualmente all’ente l’elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) l’obbligo di trasmettere annualmente all’ente copia dei bilanci relativi all’ultimo esercizio chiuso, completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull’attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) l’obbligo di esporre, nei beni concessi, una o più targhe di dimensioni non inferiori a cm. 30x60 di color bianco con scritta rossa, sulle quali, oltre allo stemma del Comune (posto in alto al centro) ed al numero della concessione, dovrà essere contenuta anche la seguente dicitura: *“Bene confiscato alla criminalità organizzata - Comune di Gioia Tauro”*.

- m) l'obbligo volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente Comune, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Gioia Tauro, in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, l'obbligo di inserire nelle ceste di raccolta e/o nelle confezioni di vendita di prodotti anche la dicitura che si tratta di: *“Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata - Comune di Gioia Tauro”*;
- n) l'obbligo di restituire il bene concesso nella sua integrità, come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero, al momento della restituzione, eventuali danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione dovrà richiedere al concessionario l'immediata messa in ripristino del bene, dando specifiche prescrizioni in tal senso.

2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla lettera n) del precedente comma, l'Amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario, fermo restando impregiudicata ogni possibile azione a tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente.

Art. 12 - Durata della concessione e rinnovo

1. La concessione avrà una durata - stabilita dall'avviso pubblico e dal contratto - commisurata al progetto che deve realizzarsi e all'impegno economico che lo stesso presuppone e, comunque, non superiore ai 10 anni, salvo specifico provvedimento adeguatamente motivato. Decade automaticamente, senza necessità di disdetta, allo scadere del termine finale, senza possibilità di proroga tacita.
2. Alla scadenza, al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura.
3. A richiesta del Comune concessionario, previa valutazione della permanenza e dell'attualità di tutti i requisiti di assegnazione iniziali, è rinnovabile, prima della scadenza, per un ulteriore periodo pari a quello scaduto. La durata della convenzione e dei relativi rinnovi non potrà, comunque, superare, complessivamente, i 20 anni. Alla scadenza dell'eventuale ventennio di concessione, potranno essere valutate eventuali proroghe soltanto per casi eccezionali e di rilevanza sociale, adeguatamente motivati.
4. La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune di Gioia Tauro almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del concessionario.
5. Il concedente può revocare, in qualsiasi momento, la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi, almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

Art. 13 - Cessione del bene e del contratto

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

Art. 14 - Controlli

1. E' rimesso al Responsabile *pro tempore* del Settore cui è incardinato il Servizio, tramite il personale a ciò appositamente incaricato e di concerto con la Polizia Locale, il controllo sul concessionario dei

beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Detto Responsabile verificherà, con cadenza almeno annuale, la permanenza in capo al concessionario dei requisiti di legge che giustificano la concessione. Qualora dall'attività di controllo emerga che il bene non venga gestito con regolarità si procederà a risolvere il rapporto.

3. Il medesimo Responsabile può, in ogni momento, procedere, nei confronti del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, senza che il concessionario possa frapporre ostacoli di alcun genere.

Art. 15 - Potere sanzionatorio

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti, oppure qualora ponga in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso che al di fuori di esso, che contravvengano alle finalità del progetto approvato.

2. La concessione, in ogni caso, dovrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sul bene concesso, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi, elementi tali da far ritenere possibile che il soggetto concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso nello svolgimento della propria attività;
- b) qualora il soggetto concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi di legge, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il bene e/o il contratto.
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
- g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposte, diritti e simili di pertinenza comunali;
- h) in qualunque altro caso in cui il Comune ritiene che esistano fondati motivi che ledono gravemente l'interesse pubblico.

3. La violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento, oltre l'applicazione delle sanzioni ivi previste, fa comunque salvo l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte del Comune di Gioia Tauro.

4. Il concessionario che con provvedimento definitivo sia stato dichiarato decaduto da precedenti affidamenti e/o concessioni ai fini di cui al presente regolamento, non potrà presentare altre richieste di affidamento e/o concessione.

CAPO IV

UTILIZZO PER FINALITA' LUCRATIVE

Art. 16 - Concessioni a titolo oneroso

1. I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

2. Le somme introitate dalla concessione a titolo oneroso dei suddetti immobili dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente, per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati a fini istituzionali e all'emergenza abitativa ed in secondo luogo per le specifiche finalità sociali di anno in anno determinate dal Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 17 - Determinazione del canone

1. Il canone di concessione sarà determinato, in base al valore di mercato, Responsabile *pro tempore* del Settore cui è incardinato il Servizio e sarà soggetto, nel corso del rapporto di concessione, ad aggiornamenti annuali sulla base degli indici ISTAT, tenendo conto, tuttavia, delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

2. Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale, laddove consentito dalle leggi in materia.

Art. 18 - Modalità di assegnazione

1. Il Responsabile *pro tempore* del Settore in cui è incardinato il Servizio individua il terzo cui affidare in concessione i beni, previa procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità di cui al presente regolamento e secondo quanto specificato nell'avviso pubblico, preferendo chi abbia offerto un maggior canone rispetto a quello posto a base d'asta.

2. L'avviso è affisso all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per almeno 30 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione copia dell'avviso è inviato all'Agenzia.

Art. 19 - Requisiti soggettivi

1. Chiunque possa contrattare con le pubbliche amministrazioni potrà partecipare all'avviso pubblico.

2. La domanda per il rilascio della concessione dovrà essere redatta secondo le modalità previste dall'apposito avviso, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Alla domanda dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per poter ricevere in concessione il bene, anche quelli previsti nell'avviso pubblico.

Art. 20 - Provvedimento autorizzativo e stipula del contratto

1. Il Responsabile *pro tempore* del Settore in cui è incardinato il Servizio, individuato il terzo cui affidare in concessione il bene, provvederà all'aggiudicazione, previa verifica dei requisiti di partecipazione al bando. Successivamente all'aggiudicazione definitiva potrà procedersi alla stipula del contratto.
2. Il provvedimento di concessione dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine al soggetto richiedente, ai sensi della normativa vigente, ed eventualmente alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso soggetto richiedente intende impiegare, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni.

Art. 21 - Durata

1. I contratti di concessione a titolo oneroso, fatti salvi i termini di durata stabiliti dalle specifiche discipline previste da leggi speciali, avranno la durata stabilita dall'avviso pubblico e dal contratto, tenuto conto dell'utilizzo che si propone.

Art. 22 - Interventi di manutenzione

1. L'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibili gli immobili concessi è posto a carico del concessionario.
2. Il canone di concessione determinato come sopra dall'Amministrazione comunale, potrà essere conguagliato con i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene, opportunamente autorizzati e documentati. A tale scopo il concessionario dovrà, comunque, previamente produrre al Comune il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo, che verranno esaminati dal Responsabile del Settore competente, che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, con apposito provvedimento, procederà alla regolarizzazione contabile delle spese documentate, che siano state preventivamente ritenute congrue ed autorizzate, con il canone di concessione, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata. Il concessionario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi, nell'esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione. L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori, se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi al Comune ed alle altre Amministrazioni competenti.

Art. 23 - Divieto di sub concessione

1. Il concessionario non può sub concedere a terzi il bene oggetto del contratto.

Art. 24 - Inosservanza di divieti

1. In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi previsti nel presente regolamento e nel contratto, ivi compreso il mancato pagamento, per un periodo superiore a due mesi, del canone di concessione e/o delle quote accessorie per servizi, nel caso di locazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Beni non utilizzabili

1. Per gli immobili che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, né possono essere dati in concessione a titolo oneroso, si procederà alla restituzione dei beni medesimi all’Agenzia, previa adozione di apposita deliberazione con la quale la Giunta comunale autorizza la retrocessione del bene.

Art. 26 - Norme transitorie

1. Tutte le assegnazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, saranno fatte salve fino alla scadenza del disciplinare sottoscritto.

Art. 27 - Norme finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedenti riguardanti la materia.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

3. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all’approvazione del presente regolamento e che riguardino la disciplina dei beni confiscati alla criminalità organizzata troveranno diretta ed immediata applicazione nel Comune di Gioia Tauro, senza necessità di alcun recepimento o presa d’atto da parte dell’Ente.

4. Il presente regolamento entra in vigore al decorso del termine di legge del quindicesimo giorno dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.